

no eseguire la consegna delle carte alla Commissione pel gratuito patrocinio nel termine di venti giorni.

Art. 30. Nelle provincie dove esistevano gli uffici di pubblica clientela, i termini giuridici in corso per le cause di persone che si trovano ammesse al gratuito patrocinio, saranno sospesi per giorni venti incominciando da quello in cui entrerà in osservanza la nuova legge d'ordinamento giudiziario.

Art. 31. Le cause di persone ammesse al gratuito patrocinio che si trovano pendenti avanti gli uffici della pubblica clientela, saranno continuate nello stato in cui si trovano, destinandosi dalla Commissione un avvocato od un procuratore per la difesa delle persone medesime.

Art. 32. Nelle città dove si trovano uffici di pubblica clientela, istituiti in origine con private fondazioni e che rimangono conservati in forza dell'articolo 280 della legge d'ordinamento giudiziario, essi eserciteranno le attribuzioni che dalla presente legge sono conferite alle commissioni pel gratuito patrocinio.

Art. 33. Il presente decreto entrerà in vigore col 1° gennaio 1866.

Nelle provincie toscane continueranno ad essere in vigore le disposizioni del regolamento del 2 settembre 1839 concernenti le attribuzioni dell'ufficio permanente di consultazione gratuita presso il collegio degli avvocati, in quanto non siano contrarie al disposto dalla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 21 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

CONTESSE.

Relazione a S. M. del ministro dei lavori pubblici, in udienza del 17 corrente 1865, sulla classificazione delle strade nazionali.

SIRE,

Dopo che con savie leggi fu sanzionato e messo in atto il principio d'unificazione dell'imposta nelle diverse parti del Regno, ne conseguì la necessità di provvedere del pari coll'unificazione della legislazione amministrativa, accché tutti i comuni e tutte le provincie avessero a sostenere le spese obbligatorie degli stessi pubblici servizi; a questo scopo mirano appunto le varie leggi che, approvate dai due rami del Parlamento, la M. V. si degnò di sanzionare insieme unite nella legge del 20 marzo 1865, N. 2248.

La legge parziale che regola il servizio delle opere pubbliche contiene, fra le altre disposizioni, le norme generali ed uniformi, secondo le quali debbe essere in avvenire scompartito fra lo Stato, la provincia, il comune ed i privati il carico della manutenzione e sistemazione delle strade e dei ponti, non che la spesa della costruzione, e del mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti, e quella infine per costruzione e mantenimento di porti, fari ed altre opere marittime. La legge però si limita a formulare i principi generali delegando al Governo di V. M. l'incarico di applicarli, e di stabilire con successivi decreti reali la ripartizione o classificazione delle opere suddette nelle diverse categorie dalla legge medesima prestabilita.

Ora gli effetti economici della classificazione delle strade nazionali dovendo aver principio fin dal 1° gennaio 1866, il Riferente si onora di sottoporre intanto all'approvazione di V. M. il risultato degli esami fatti, a senso degli articoli 10, 11, 12 della ripetuta legge sulle opere pubbliche, per separare le strade che debbono rimanere a carico dello Stato da quelle che debbono passare in altre classi inferiori, riservandosi di sottoporre successivamente i progetti di classificazione delle opere idrauliche e di quelle marittime, tosto raccolti i dati e gli elementi che a quest'effetto si rendono necessari.

Nell'art. 10 della legge sono determinati in massima i caratteri, ovvero le qualità e il grado d'importanza che debbono avere le strade per essere conservate nella classe delle nazionali, e l'art. 11 stabilisce il principio che non possa essere nazionale, salvo alcuni casi speciali, quella strada la quale unisca due punti del territorio già collegati da una ferrovia.

Il Riferente pertanto avendo distinto sulla generalità delle attuali strade nazionali quelle che riunissero i più eminenti gradi d'interesse generale dello Stato, e non cadessero sotto la riserva stabilita dal susseguente art. 11, ne ha formato l'elenco prescritto dal successivo articolo 12.

Chiamate poscia le rappresentanze provinciali ad emettere le deliberazioni di loro interesse, parecchie di queste hanno proposta l'aggiunta di alcune nuove strade, delle quali una parte soltanto fu riconosciuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato; e su questa minor parte il Riferente ha stimato doverci ancora fare qualche emendamento, per la ragione essenziale-

mente, che non ha creduto stare nella sua facoltà di comprendere nell'elenco delle strade nazionali altre linee all'infuori di quelle già considerate tali prima della nuova legge, sembrando abbastanza esplicita a tale riguardo la parola dell'art. 12, che fann soltanto facoltà al governo di determinare quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali.

Se però il Riferente ha creduto di osservare, così operando, gli stretti limiti dal Parlamento assegnati al mandato del Governo, riconobbe d'altra parte come la rete delle strade nazionali rimanga imperfetta e difettosa, e come occorra di completarla con altre linee. In questo intendimento e per preparare le basi di nuova proposta da sottoporre al potere legislativo a seconda dell'ultimo alinea del già citato art. 12, ha in questi giorni nominata una Commissione di uomini competentissimi coll'incarico di segnalare al Governo le lacune che tuttora si verificano nel nostro sistema delle strade nazionali.

Non avendo poi le condizioni sanitarie di alcune provincie consentito di poter raccogliere i voti di tutte le rappresentanze provinciali con quella sollecitudine che sarebbe stata necessaria, non potendo certamente essere compiuti prima che si apra il nuovo esercizio finanziario (in cui debbe andare in esecuzione la nuova classificazione stradale) gli studi ordinati dal Ministero della guerra per stabilire le linee di difesa militare dello Stato, dal risultato dei quali poter riconoscere con sicuro fondamento quali altre strade fossero per avventura da aggiungersi al novero delle nazionali sotto l'aspetto militare, il Riferente ha dovuto attenersi tanto più rigorosamente alle disposizioni restrittive dell'art. 10, limitando per ora la classificazione delle strade nazionali a quelle sole linee, la cui qualificazione d'interesse nazionale fosse tale da non ammettere alcuna sorta di dubbio.

Piaccia adunque alla M. V. di apporre l'augusta Sua firma al decreto che il Riferente ha l'onore di sottoporle, con cui viene approvato l'elenco delle strade nazionali del Regno, ad eccezione di quelle della Sardegna e della Sicilia, per la classificazione delle quali è già provveduto colle speciali disposizioni dell'art. 86 della ridetta legge.

Elenco delle strade nazionali a senso dell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI DI CADUNA STRADA	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
1 Da Brescia al Tirolo Italiano per Rocca d'Anfo	Da Brescia al ponte sul Caffarò	Brescia - Nave, Preseglie, Vestone e Rocca d'Anfo.
2 Del Tonale	Da Bergamo al passo del Tonale, confine austriaco	Bergamo - Seriate, Trescorre, Lovere e Bogno.
3 Dello Stelvio	Da Monza al giogo dello Stelvio	Brescia - Erbio, Elolo, Vezza e Passo del Tonale.
4 Dello Spluga	Da Colico alla vetta dello Spluga	Milano - Arcore, Usmate, Como - Carnusio, Lecco, Varese, Bellano e Colico.
5 Da Milano a Lugano	Da Camerlata a Chiasso, confine svizzero	Sondrio - Delebia, Morbegno, Sondrio, Grosio, Bormio e S. Raineri.
6 Del Sempione	Da Arona al confine svizzero presso Iselle (Canton Vallese)	Sondrio - Verceia, Novate, Chiavenna, Campodolci, Pianazzo.
7 Da Arona alla Svizzera per Pallanza	Dalla strada precedente presso Gravelona al torrente Vaimara, confine svizzero (Canton Ticino)	Como - Como e Borgovico.
8 Da Torino a Casale sulla destra del Po.	Da Torino a Casale	Novara - Molino, Stresa, Ornavasso, Domodossola, Crevola e Dondo.
9 Da Alessandria al Gran S. Bernardo, confine svizzero	Dall'incontro della strada da Torino a Genova presso Asti sino alla città di Chivasso. Da Ivrea alla vetta del Gran S. Bernardo	Novara - Pallanza, Intrà, Oggebbio, Cannobio e San Bartolomeo.
10 Da Aosta in Francia per il Piccolo S. Bernardo	Da Aosta alla vetta del piccolo San Bernardo, confine francese	Torino - S. Mauro, Gassino e Brusasco.
11 Da Susa in Francia per il Moncenisio	Da Susa alla vetta del Moncenisio, confine francese	Alessandria - Murisengo, Montalero ed Ozzano.
12 Da Susa in Francia per il Monginevro	Da Susa a Monginevro, confine francese	Alessandria - Serravalle d'Asti, Monfalcone, Cocconato ed Aramengo.
13 Da Cuneo in Francia per il colle di Tenda	Da Cuneo al colle di Tenda, confine francese	Torino - Ivrea, Saint-Vincent, Aosta, Erbalupio e St-Rhémy.
14 Da Cuneo in Francia per il colle dell'Argentera	Dal Borgo S. Dalmazzo al colle dell'Argentera	Torino - St-Pierre, Lasalle, St-Dizier e La Thuille.
15 Di Valle Roia	Dal confine francese presso Ajrole a Ventimiglia	Torino - Giaglione.
16 Dal Piemonte ad Oneglia.	Da Fossano ad Oneglia	Torino - Exilles, Salbelland, Oulx e Cesana Torinese.
17 Da Ceva a Savona	Dalla strada precedente presso Ceva a Savona	Cuneo - Borgo S. Dalmazzo, Robilante, Limone e La-Cà.
18 Del Monale	Dal confine francese presso Ventimiglia a Voltri. Da Genova a Spezia	Cuneo - Gajola, Demonte, Vimalba, Bersezio ed Argentera.

Il numero 2633 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge sulle opere pubbliche che costituisce l'allegato F della legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno;

Veduti gli articoli 9, 10, 11 dell'accennata legge, che distinguono le strade ordinarie d'uso pubblico in nazionali, provinciali, comunali e vicinali, e determinano specialmente i caratteri e le condizioni che debbono riunire le strade della prima classe;

Veduto l'art. 12 della stessa legge, col quale è fatta facoltà al Governo del Re di stabilire con decreto reale quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, secondo le norme stabilite nei precedenti articoli;

Sentiti i Consigli amministrativi delle provincie dello Stato sulle strade da comprendersi nella classe delle nazionali;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Ritenuto che per la classificazione delle strade nazionali nelle isole di Sardegna e di Sicilia è provveduto colle speciali disposizioni contenute nell'art. 86 della legge medesima;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. — Sono dichiarate nazionali le strade indicate nell'elenco annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici.

Il predetto ministro dei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia.

Dato a Firenze, addì 17 novembre 1865.

VITTORIO EMANUELE

S. JACINI.

Segue Elenco delle strade nazionali a senso dell'art. 12 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

DENOMINAZIONE delle strade	LIMITI DI CADUNA STRADA	PROVINCIE e luoghi principali attraversati
19 Da Genova al Piemonte, detta Strada dei Giovi	Da Pontedecimo ad Arquata	Genova - Busalla e Ronco. Alessandria.
20 Da Genova a Piacenza	Da Genova a Piacenza	Genova - Staglieno, Bargagli, Torriglia e Montebello. Pavia - Ottone e Bobbio. Piacenza - Rivergaro.
21 Da Cremona a Mantova	Da Cremona al confine Mantovano presso Ospitaletto	Cremona - Piacenza, Bozzolo.
22 Da Spezia a Cremona	Da Salsola all'incontro della strada precedente presso P. adena	Genova. Massa-Carrara - Aulla, Villafranca e Pontremoli. Parma - Cisa, Beretolo, Fornovo di Taro e Parma. Cremona - Vico Belignano e S. Giovanni in Croce.
23 Da Spezia a Reggio	Dall'incontro della strada di Toscana presso Caniparola sino a Reggio (Emilia)	Massa-Carrara - Caniparola, Forno-novo e Fivizzano. Reggio - Caserino e Castelnovo dei Monti.
24 Da Livorno al confine mantovano	Da Lucca al confine mantovano	Lucca - Bagno a Corsena, Fortoli e Cardano. Massa-Carrara - Galliano, Castelnovo di Garfagnana e Pieve a Pesciana. Modena - Pieve a Pelago, Pavullo e Formigine.
25 Dal Modenese al Fiorentino per l'Abetone	Dalla strada precedente presso Pieve Pelago a Pistoia	Modena - Fiumalbo, Monte Abatone. Firenze - Boscolungo, Cugigliano e S. Marcello.
26 Da Firenze a Bologna	Dalla porta di S. Gallo di Firenze a quella di S. Stefano di Bologna	Firenze - Vaglia, Cafaggiolo, Santa Lucia e Pietramala. Bologna - Musiano, Pianoro, L'Orto e Monghidoro.
27 Da Firenze a Forlì	Da Pontassieve all'incontro della strada ferrata presso Forlì	Firenze - Dicomano, Rocca S. Casciano e Terra del Sole. Forlì.
28 Da Firenze ad Ancona	Da Montecatini a Loreto	Arezzo - Livorno, Arezzo e Castiglione Fiorentino. Umbria - Passignano, Magione, Perugia, Spello, Colfiorito e Serravalle. Marche - Macerata, Tolentino, Macerata e Roccamare. Ancona - Loreto.
29 Da Fano al confine romano	Da Fano al ponte Felice sul Tevere	Pesaro - Urbino - Fossombrone, Cagli, Cantiano. Umbria - Sigillo, Foligno, Spoleto e Narni.
30 Dell'Umbria	Da Aquila al confine della Provincia con quella dell'Umbria presso Rieti, e quindi a Terni	Abruzzo Ulteriore II - Anagnino, Borghetto, Cittaducale, Rieti e Terni.
31 Degli Abruzzi	Da Giulianova per Aquila a Sparsano	Abruzzo Ulteriore I - Giulianova, Terramo e Montorio. Abruzzo Ulteriore II - Pizzoli, Aquila, Popoli, Sulmona e Castel di Sangro. Molise - Isernia, Isernia. Terra di Lavoro - Venafrò e Calvi.
32 Da Popoli a Pescara	Da Popoli a Pescara	Abruzzo Ulteriore II - Popoli. Abruzzo Ulteriore - Chieti e Pescara.
33 Sannitica	Da Termoli a Maddaloni	Terra di Lavoro - Vallo di D'Alagni. Benevento - Pontelandolfo, San Lupo e Guardia Sanframondi. Molise - Larino, Casacalenda, Campobasso, S. Giuliano.
34 Delle Puglie	Da Foggia a Napoli	Capitanata - Vallo di Bovino. Principato Ultramarino - Ariano, Grottole, Avellino, Montefiore, Mugnano, Bajano. Terra di Lavoro - Marigliano e Cisterna. Napoli - Pomigliano.
35 Di Matera	Da Barietta ad Eboli	Terra di Bari - Canosa. Basilicata - Lavello, Barile, Rionero, Atella, Rotte e Muro. Principato Ultra - Lariano e Oliveto.
36 Delle Calabrie	Da Eboli a Reggio	Principato Ultra - Auletta, Polla e Sala. Basilicata - Lagonegro, Lauria e Castelluccio. Calabria Ultra - Mormanno, Campotenese, Morano, Castrolibero, Spezzano, Cosenza, Rogliano e Carpanzano. Calabria Ultra II - Monteleone e Mileto. Calabria Ultra I - Rosarno, Bagnara, Scilla e Villa S. Giovanni.
37 Da Sapri al Ionio	Da Sapri all'incontro della ferrovia al golfo di Taranto presso Sanità	Principato Ultra - Lagonegro, Latronico, Chiaromonte.
38 Da Angitola a Soverato	Dall'Angitola a Soverato con prolungamento dal Pizzo alla Marina	Calabria Ultra II - S. Nicola, Vellelunga e Chiaravalle.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici
S. JACINI.

mor materno, coll'ambizione sacerdotale, ponendo sulla scena il fatto di Giovanni di Leyda, e la sconfitta dell'esercito anabatista: musicò nel *Perdono di Ploernel* quel profumo di fede cattolica e dinastica che respirasi ancora nella Bretagna francese: musicò finalmente nell'*Africana* le grandi scene dell'Oceano, la passione umana ingigantita all'aspetto del mare immenso e l'ansietà che accompagna la scoperta di un mondo. Ecco i cinque soggetti che il Meyerbeer ebbe la fortuna e l'audacia di portar sul teatro, commovendo tutte le fibre del cuore umano che battono ancora al pensiero dell'infinito e sotto l'aculeo della libertà.

III.

Come risolse egli il grande problema? Come soddisfece al suo compito immenso?

È un problema anche questo difficile a sciogliersi, è un compito da cui rifugge la penna del giornalista. È cosa di scienza, di gusto, di estetica superiore.

I Tedeschi e i Francesi guidarono per un certo tempo: non plus ultra. Ora gli uni e gli altri si mostrano meno assoluti: i primi, perchè il Wagner aspira alla gloria d'una musica che gli assicuri il voto dell'avvenire; gli altri, perchè non possono perdersi nella perfezione possa raggiungerla da uno straniero.

Noi Italiani non abbiamo ancora pronunciata la nostra ultima parola, se non si volesse accettare per giudizio italiano quello del povero Scudo tolto recentemente alla critica musicale che s'inclinava dinanzi alla sentenza comechè appassionata e non sempre imparziale di questo Veneziano, naturalizzato a Parigi.

L'Italia però in fatto d'arte è un po' scettica, perchè sente gorgogliare in se stessa una sorgente inesauribile, che dopo aver mandato fuori quei possenti zampilli che si chiamano Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mercadante e compagni, può ancora irrigare il campo disseccato dell'arte con altri fiumi di vergini melodie in cui si specchi il cielo azzurro, o il sempre verde aspetto della terra dei fiori e del canto.

Chi sa se il silenzio di Rossini e di Verdi non sia un periodo d'incubazione, trascorso il quale scoppierà dall'uovo qualche nuova creazione. Verdi è giovane ancora, e sciolto dalle mortifere strette della speculazione e dalla soffocante atmosfera del Parlamento, può ancor ricominciare una seconda maniera che giustifichi il suo nome e le nostre speranze. L'avvenire è assai vasto: ce n'è per Wagner, e per tutti i possibili jerofantati dell'arte. Secondo noi, tra la musica che diremmo domestica, dell'amore e dell'odio, e l'espressione dei sentimenti generali della natura e dell'umanità, c'è un bello e vasto spazio per le infinite combinazioni dei sentimenti individuali, colle evoluzioni subite e tempestose dei popoli e del mondo sensibile. Meyerbeer, nato e cresciuto in una credenza diversa da quella della maggioranza moderna, e scrivendo per teatri che non erano sottoposti alla censura della Chiesa dominante, poté spaziare a suo bell'agio nei campi ideali della fede, mettendo sulla scena re, vescovi, cardinali, pontefici, alterando il canto tradizionale dei salmi colla musica scapigliata dei birichini, evocando le monache dall'altare dei monasteri distrutti, il diavolo dall'inferno e gli angeli e Dio dalle altezze inaccessibili del paradiso. I suoi poemi sono di quelli a cui si può applicare, colla debita discrezione, il verso di Dante, poemi sacri

A cui ha posto mano e tetto e terra.

Un poeta e un maestro cattolico non avrebbe mai osato codesto neanche ai tempi che corrono, i tempi di scetticismo e di libero esame. Noi vediamo infatti la perplessità del nostro pubblico quando vede una mitra, un turibolo, un camaro di papa far capolino dalle quinte. Codesti amari furono per tanto tempo risparmiati come intangibili che il solo esporli agli occhi del pubblico della scena pareva peccato di irriverenza da dover confessarlo ben presto ed implorare l'assoluzione.

Ora le cose si vanno a mano a mano cambiando. Le chiese da tanto tempo sono profanate dalla musica teatrale; era giusto che i teatri si arricchissero della musica sacra, che non si correva ad ascoltar nelle chiese. Ora l'arte non ha più limiti al proprio volo: il pubblico si va avvezzando a considerarla come una cosa essenzialmente libera, e in un certo senso, sacra essa stessa. Che importa infatti se quel sentimento ineffabile che si desta nell'ultimo atto del *Roberto e del Faust*, si provi in chiesa o in teatro? Quel sentimento è lo stesso: è la soddisfazione dell'anima che assiste al trionfo definitivo del bene.

Noi guardiamo oggimai saggia le evoluzioni dell'arte: tratti essa argomenti profani, domestici, civili, sociali, o chiegga alle credenze religiose delle plebi più nobili ispirazioni, essa è sempre sacra, perchè esprime il linguaggio dell'anima, e solleva gli spiriti alle serene regioni del bello e del vero.

Le cinque opere mentovate del maestro Meyerbeer sono cinque titoli ad una gloria non peritura e non circoscritta, come il Mosè e il Guglielmo Tell di Rossini. Sono poemi nostri, come sono poemi tedeschi e francesi. Appartengono a tutte le nazioni che non si nutrono di solo pane, ma chieggono alla scienza ed all'arte il loro migliore alimento.

Considerata sotto questo aspetto la rappresentazione del *Profeta* a S. Carlo ci parve un'occasione opportuna per esporre alcune nostre considerazioni sull'arte in generale e in particolare sulla musica scenica. Ritorniamo sull'argomento.

DALL'ONGARO.